

istruttorie sono state avviate a seguito della comunicazione volontaria delle imprese partecipanti all'accordo<sup>7</sup>; in un caso, l'apertura dell'istruttoria è avvenuta d'ufficio<sup>8</sup>.

Al 31 marzo 2005, risultano in corso sei istruttorie in materia di intese, una delle quali ai sensi dell'articolo 2<sup>9</sup> e cinque ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE<sup>10</sup>.

**Intese esaminate nel 2004 per settori di attività economica  
(numero delle istruttorie concluse)**

**Settore prevalentemente interessato**

Energia elettrica, gas e acqua	1
Minerali non metalliferi	1
Industria alimentare e delle bevande	2
Altre attività manifatturiere	1
Editoria e stampa	1
Assicurazioni e fondi pensione	1
Credito	1
Servizi finanziari	1
Attività immobiliari	1
Attività ricreative, culturali e sportive	1
Turismo	1
<b>Totale</b>	<b>12</b>

<sup>7</sup> FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI-ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISTRIBUTORI STAMPA; PHILIPS MORRIS ITALIA-RIVENDITE DI TABACCHI; CARTASÌ-AMERICAN EXPRESS; CONSORZIO GRANA PADANO; RAS-GENERALI/IAMA CONSULTING; ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA; ENEL PRODUZIONE-ENDESA ITALIA.

<sup>8</sup> LOTTOMATICA-SISAL.

<sup>9</sup> SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO-RIVOIRA-SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D.-SOCIETÀ OSSIGENO NAPOLI S.O.N.-LINDE GAS ITALIA- AIR LIQUIDE ITALIA-SOL.

<sup>10</sup> PREZZI DEL LATTE PER L'INFANZIA; TARiffe DEI PERITI ASSICURATIVI; PRODOTTI DISINFETTANTI; RIFORNIMENTI AEROPORTUALI; TELE2-TIM-VODAFONE-WIND.

***Gli abusi di posizione dominante***

Nella quasi totalità dei casi di abusi di posizione dominante esaminati, è stato possibile escludere l'esistenza di comportamenti abusivi senza avviare un procedimento istruttorio. Nell'unica istruttoria conclusa nel periodo di riferimento è stata accertata una violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90 ed è stata irrogata una sanzione di 152 milioni di euro<sup>11</sup>. L'Autorità ha condotto, inoltre, un'istruttoria in relazione a un'inottemperanza a una diffida a eliminare le infrazioni accertate nell'ambito di un precedente procedimento, comminando una sanzione pecuniaria di 4,5 milioni di euro<sup>12</sup>.

Al 31 marzo 2005, sono in corso sei procedimenti istruttori relativi alla presunta violazione dell'articolo 82 del Trattato CE<sup>13</sup>.

---

**Abusi esaminati nel 2004 per settori di attività economica  
(numero delle istruttorie conclusive)**

---

**Settore prevalentemente interessato**

---

Telecomunicazioni	1
<b>Totale</b>	<b>1</b>

***Le operazioni di concentrazioni esaminate***

Nell'anno 2004, i casi di concentrazione esaminati sono stati 612. In 521 casi, è stata adottata una decisione formale ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, mentre 91 casi si sono conclusi con un non luogo a provvedere. In un caso, l'Autorità ha condotto un'istruttoria ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90, autorizzando poi l'operazione<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> COMPORTAMENTI ABUSIVI DI TELECOM ITALIA.

<sup>12</sup> BLUGAS-SNAM.

<sup>13</sup> TELE2-TIM-VODAFONE-WIND; ENI-TRANS TUNISIAN PIPELINE; DIRITTI CALCISTICI; GLAXO-PRINCIPI ATTIVI; MERCK-PRINCIPI ATTIVI; POSTA ELETTRONICA IBRIDA.

<sup>14</sup> RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA-RAMI D'AZIENDA.

L’Autorità ha condotto, inoltre, due istruttorie per inottemperanza al divieto di realizzare un’operazione di concentrazione<sup>15</sup>. In entrambi i casi, l’Autorità ha accertato la violazione dell’articolo 19, comma 1 della legge n. 287/90, comminando alle imprese sanzioni per un ammontare complessivo di circa 102 milioni di euro.

L’Autorità ha concluso, altresì, due istruttorie relative alla mancata ottemperanza all’obbligo di comunicazione preventiva di operazioni di concentrazione<sup>16</sup>. In entrambi i casi, è stata riscontrata la violazione dell’articolo 19, comma 2 della legge n. 287/90 e sono state irrogate sanzioni per un ammontare complessivo di 10.000 euro.

Nel primo trimestre del 2005, sono state esaminate ulteriori 117 operazioni di concentrazione. In un caso, l’Autorità ha condotto un’istruttoria ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 287/90, concedendo l’autorizzazione alle imprese interessate<sup>17</sup>. L’Autorità ha concluso, inoltre, un’istruttoria relativa alla mancata ottemperanza al divieto di realizzare un’operazione di concentrazione<sup>18</sup>, comminando una sanzione di circa 11 milioni di euro. Nel trimestre considerato, l’Autorità ha accertato, altresì, tre inottemperanze all’obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione ai sensi dell’articolo 19, comma 2 della legge n. 287/90, comminando sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo di 11.000 euro<sup>19</sup>.

Al 31 marzo 2005, sono in corso quattro procedimenti istruttori volti ad accertare l’inottemperanza all’obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione<sup>20</sup>, nonché un procedimento diretto a valutare la necessità di prescrivere le misure idonee a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva eliminando gli effetti distorsivi di una concentrazione già realizzata<sup>21</sup>.

<sup>15</sup> EDIZIONE HOLDING-AUTOSTRADE CONCESSIONI E COSTRUZIONE AUTOSTRADE; EMILCARTA-AGRIFOOD MACHINERY.

<sup>16</sup> ASGARD REAL ESTATE PRIVATE EQUITY/GLASS PROPERTIES ITALIA; ITEDI-BMI.

<sup>17</sup> PARMALAT-CARNINI.

<sup>18</sup> PARMALAT-EUROLAT.

<sup>19</sup> BOSTON HOLDINGS-CARNINI; LA LEONARDO FINANZIARIA-COMPAGNIA FINANZIARIA DI INVESTIMENTO; PERSONA FISICA-FINIFAST.

<sup>20</sup> LAZIO EVENTS-S.S.LAZIO; NUME-INTEGRA; FC INTERNAZIONALE MILANO-SPEZIA CALCIO 1906; GRANMILANO-DEBORA SURGELATI.

<sup>21</sup> PARMALAT-EUROLAT.

### ***Separazioni societarie***

Nel corso del 2004, vi sono state 14 comunicazioni sulla base dell'articolo 8, comma 2-bis della legge n. 287/90. L'Autorità ha condotto un solo procedimento per violazione dell'obbligo di separazione societaria, nonché per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva, che si è concluso nel primo trimestre 2004 con l'irrogazione di una sanzione di 25.000 euro<sup>22</sup>.

### ***Pareri alla Banca d'Italia, indagini conoscitive***

Nel corso del 2004, l'Autorità ha reso, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 287/90, 21 pareri alla Banca d'Italia, di cui 15 in materia di concentrazioni e 6 in materia di intese. Con riferimento alle intese, in due casi l'Autorità ha ritenuto che ricorressero gli estremi per la violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90<sup>23</sup>; in un caso l'Autorità ha ritenuto che l'accordo potesse essere autorizzato in deroga<sup>24</sup>. Nel primo trimestre del 2005 l'Autorità ha reso 6 pareri alla Banca d'Italia, di cui uno in relazione a un'intesa e cinque in materia di concentrazioni.

Sempre nel periodo di riferimento, l'Autorità ha concluso tre indagini conoscitive<sup>25</sup> e deliberato l'avvio di tre nuove indagini<sup>26</sup>.

### ***L'attività di segnalazione e consultiva***

Le segnalazioni effettuate dall'Autorità, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90, in relazione alle restrizioni della concorrenza derivanti dalla normativa

<sup>22</sup> Decisione ITALGAS, già descritta nella Relazione annuale dello scorso anno.

<sup>23</sup> FEDERAZIONE MARCHIGIANA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO-BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTA VETERE; FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO DEL PIEMONTE, LIGURIA E VAL D'AOSTA-BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BOVES.

<sup>24</sup> PAGOBANCOMAT.

<sup>25</sup> SETTORE TELEVISIVO; STATO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE; DISTRIBUZIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA.

<sup>26</sup> OSTACOLI ALLA MOBILITÀ DELLA CLIENTELA NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA; MERCATO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; SETTORE DEL CALCIO PROFESSIONISTICO.

esistente o da progetti normativi sono state 16, di cui 12 nel 2004 e 4 nel 2005. Come negli anni passati, esse hanno riguardato un'ampia gamma di settori economici.

---

**Attività di segnalazione e consultiva per settori di attività economica  
(numero degli interventi: gennaio 2004-marzo 2005)**

---

<b>Settore</b>	<b>gennaio- marzo</b>	
	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Energia elettrica, gas e acqua	1	
Industria petrolifera	1	
Costruzioni		1
Industria alimentare e delle bevande	1	
Grande distribuzione		1
Altre attività manifatturiere		1
Trasporti e noleggio di mezzi di trasporto	2	
Servizi finanziari	1	
Settore discografico		1
Istruzione		1
Attività professionali e imprenditoriali	2	
Ristorazione		1
Attività ricreative, culturali e sportive		1
Turismo		1
<b>Totali</b>	<b>12</b>	<b>4</b>

## **AGRICOLTURA E ATTIVITÀ MANIFATTURIERE**

### **PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI**

Nel periodo di riferimento, l’Autorità ha concluso due procedimenti istruttori in merito ad accordi, volontariamente comunicati dalle parti ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 287/90, riguardanti rispettivamente il mercato delle sigarette (PHILIP MORRIS ITALIA-RIVENDITE DI TABACCHI) e la produzione del formaggio Grana Padano (CONSORZIO GRANA PADANO). L’Autorità ha avviato, inoltre, un’istruttoria volta ad accettare un’eventuale intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’articolo 81 del Trattato CE, da parte di alcune imprese produttrici di latte per l’infanzia (PREZZI DEL LATTE PER L’INFANZIA). L’Autorità ha concluso, altresì, tre procedimenti, di cui due di inottemperanza, rispettivamente, all’obbligo di comunicazione preventiva di un’operazione di concentrazione e al divieto di realizzare un’operazione di concentrazione, e uno di autorizzazione di un’operazione di concentrazione (PARMALAT-EUROLAT; BOSTON HOLDINGS-CARNINI; PARMALAT-CARNINI), nonché avviato un’istruttoria diretta a valutare la necessità di prescrivere le misure idonee a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva eliminando gli effetti distorsivi di una concentrazione già realizzata (PARMALAT-EUROLAT). L’Autorità ha effettuato, infine, un intervento di segnalazione in relazione ad una disposizione normativa che prevedeva la fissazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette (PARERE SULLA FISSAZIONE DI UN PREZZO MINIMO DI VENDITA DELLE SIGARETTE). Al 31 marzo 2005, è in corso un procedimento istruttorio per inottemperanza all’obbligo di comunicazione preventiva di un’operazione di concentrazione (GRANMILANO-DEBORA SURGELATI).

### *Intese*

#### *PHILIP MORRIS ITALIA-RIVENDITE DI TABACCHI*

Nel giugno 2004, l’Autorità ha concluso un procedimento istruttorio in merito a un modello contrattuale, volontariamente comunicato dalla società Philip Morris Italia Spa, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 287/90, avente ad oggetto l’acquisizione, verso corrispettivo, di dati relativi alla vendita al dettaglio di sigarette presso un

campione rappresentativo di rivenditori di generi di monopolio presenti sul territorio italiano. In particolare, il contratto tipo comunicato prevedeva l’acquisizione in esclusiva, con frequenza mensile, di dati riguardanti la quantità delle vendite giornaliere di sigarette effettuate dal singolo punto vendita, suddivise per marca e tipo di prodotto. Secondo quanto comunicato da Philip Morris, tale contratto avrebbe consentito di migliorare le condizioni di offerta dei propri prodotti.

Il procedimento istruttorio ha inteso verificare se, in considerazione della presenza di una clausola di esclusiva e della natura delle informazioni oggetto di acquisizione, caratterizzate da sistematicità, frequenza molto ravvicinata (mensile) ed elevato livello di disaggregazione (dati giornalieri, per ciascuna marca e tipo di prodotto e relativi al singolo punto vendita), il modello contrattuale comunicato avrebbe permesso al solo gruppo Philip Morris, principale operatore del mercato italiano delle sigarette, di conoscere con estremo dettaglio e rapidità le *performance* dei concorrenti, nonché di desumere, con un elevato grado di probabilità, le loro future mosse competitive, a fronte della difficoltà, per gli altri operatori presenti sul mercato, di replicare un campione di dati altrettanto significativo in termini di dimensione e tipo di rivenditore. Peraltro, l’intesa comunicata riguardava un mercato altamente concentrato, in cui i due principali operatori detenevano una quota congiunta pari o superiore al 90%, e caratterizzato da condizioni di elevata trasparenza dei prezzi, potendo dunque risultare in un’ulteriore riduzione dell’incertezza in ordine ai reciproci comportamenti concorrenziali.

Nel corso del procedimento istruttorio, la società ha comunicato l’eliminazione del vincolo di esclusiva dal modello contrattuale oggetto dell’istruttoria. Alla luce di tale modifica, l’Autorità ha ritenuto che fossero stati eliminati gli eventuali ostacoli per i concorrenti che volessero costituire un set informativo di analoga significatività, in termini sia quantitativi che di qualità dell’informazione. Inoltre, l’Autorità ha sottolineato che, nel periodo di svolgimento dell’istruttoria, erano intervenute alcune significative modifiche della struttura del mercato, derivanti in particolare dall’acquisizione, da parte di British American Tobacco Italia (BAT), di Ente Tabacchi Italiani, avvenuta nel contesto della privatizzazione delle attività di produzione e vendita di tabacchi lavorati<sup>27</sup>. A seguito di tale operazione, BAT è divenuto il secondo operatore

<sup>27</sup> Provvedimento BRITISH AMERICAN TOBACCO-ENTE TABACCHI ITALIANI, in Bollettino n. 51/2003.

sul mercato. Pertanto, in tale contesto, l'uso delle informazioni oggetto dell'intesa comunicata poteva consentire a Philip Morris di agire nel modo più opportuno sulle caratteristiche e sul posizionamento di prezzo dei propri prodotti, nonché di pianificare con maggiore esattezza il flusso distributivo, rappresentando uno strumento idoneo a rispondere adeguatamente alle strategie concorrenziali di BAT e alla sua capacità di agire con un bagaglio informativo di rilievo derivante dal controllo della società Etinera (società monopolista nel settore della distribuzione all'ingrosso delle sigarette).

L'Autorità ha ritenuto, dunque, che l'intesa comunicata, così come modificata a seguito dell'eliminazione della clausola di esclusiva, non risultava suscettibile di restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge n. 287/90.

#### *CONSORZIO GRANA PADANO*

Nel giugno 2004, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio avviato nei confronti del Consorzio per la tutela del formaggio “Grana Padano”, a seguito della notifica, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, di un accordo interassociativo concernente il riposizionamento sul mercato della DOP (denominazione di origine protetta) Grana Padano. Nel corso dell'istruttoria, il procedimento è stato esteso a due delibere consortili, adottate nel 2001, volte ad incentivare, attraverso l'erogazione di sussidi, la vendita di latte per utilizzi diversi dalla produzione di Grana Padano.

Il Consorzio “Grana Padano” è costituito volontariamente da circa 200 imprese ubicate nella zona tipica di produzione e svolge funzioni di tutela della DOP Grana Padano, di promozione e valorizzazione del prodotto, nonché di informazione del consumatore. In relazione all'attività di produzione, l'istruttoria ha riscontrato una crisi del comparto Grana Padano dovuta, tra l'altro, alla presenza di eccedenze produttive derivanti dall'ampia disponibilità di latte alla stalla, materia prima fondamentale per la lavorazione del formaggio duro tipo grana. A fronte di tale situazione, il Consorzio ha adottato, nel 2001, due delibere finalizzate a concedere un incentivo monetario ai consorziati per la vendita di latte a fini diversi della trasformazione in Grana Padano.

In merito a tali delibere, l'Autorità ha ritenuto che esse costituivano intese restrittive della concorrenza in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, in quanto atte a contingentare la produzione di Grana Padano, mantenendone artificiosamente elevato il livello dei prezzi all'ingrosso. In particolare, l'entità del contributo monetario

concesso ai consorziati per la vendita del latte, superiore al margine lordo per forma di Grana Padano prodotta, ha reso economicamente più vantaggioso per gli operatori astenersi dal trasformare il latte in formaggio. In più, gli obblighi informativi a carico del consorziato che intendeva beneficiare dell'incentivo, aventi ad oggetto non soltanto dati relativi alla quantità di latte destinato alla vendita, ma anche elementi relativi alla produzione di Grana Padano con particolare riguardo all'avvenuta diminuzione della stessa, risultavano finalizzati al contingentamento della produzione dei singoli caseifici per sostenere artificiosamente il livello dei prezzi all'ingrosso. In considerazione della gravità dell'infrazione, in quanto volta a contingentare la produzione e ad incidere sul livello dei prezzi di vendita all'ingrosso del Grana, l'Autorità ha comminato al Consorzio "Grana Padano" una sanzione pari a 120.000 euro.

In relazione all'accordo notificato nel 2003, contenente misure volte a garantire un più elevato standard qualitativo della produzione, nonché un incremento degli investimenti pubblicitari necessari per riposizionare il prodotto sul mercato, finanziati attraverso un meccanismo di contribuzione aggiuntiva su base progressiva, l'Autorità ha ritenuto che aveva natura restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90 ma poteva beneficiare di un'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge. In particolare, l'Autorità ha ritenuto opportuno distinguere l'analisi delle misure finalizzate a favorire una maggiore qualità nella produzione da quelle riguardanti il meccanismo di contribuzione. Mentre in merito alle prime ha sostenuto che queste non risultavano di per sé idonee a porre in essere distorsioni alla concorrenza, invece, in relazione al meccanismo di contribuzione definito nell'accordo, secondo il quale al superamento di una determinata soglia di produzione, individuata su una tabella rigidamente strutturata, i partecipanti al Consorzio erano tenuti a contribuire, in maniera più che proporzionale, al finanziamento delle spese pubblicitarie, l'Autorità ne ha dichiarato la restrittività ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90, in quanto suscettibile di disincentivare gli incrementi di produzione dei consorziati rispetto alla loro produzione storica. Tuttavia, a seguito di alcune modifiche apportate all'accordo nel corso dell'istruttoria e in considerazione del miglioramento delle condizioni dell'offerta conseguenti al riposizionamento del prodotto sul mercato in termini qualitativi e all'incremento delle spese pubblicitarie per una maggiore informazione al pubblico, l'Autorità ha ritenuto sussistenti i requisiti per la concessione di

un'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90, per un periodo di sei mesi, fino al dicembre 2004.

#### *PREZZI DEL LATTE PER L'INFANZIA*

Nel luglio 2004, l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di alcune imprese produttrici di latte per l'infanzia (Nestlé Italiana Spa, Plasmon Dietetici Alimentari Srl, Heinz Italia Srl, Nutricia Spa, Milupa Spa, Nutricia Italia Spa, Humana Italia Spa, Star - Stabilimento Alimentare Spa, Mellin Spa, Abbott Spa, Milte Italia Spa, Chiesi Farmaceutici Spa, Dicofarm Spa, Bristol-Myers Squibb Srl e Syrio Pharma Spa), volto ad accertare l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 81 del Trattato CE.

In passato, l'Autorità era già intervenuta nel settore del latte per l'infanzia, sanzionando, nel marzo 2000, le società Nestlé Italiana, Heinz Italia, Nutricia, Milupa, Humana e Abbott, per aver posto in essere un'intesa avente ad oggetto il coordinamento delle rispettive politiche commerciali nella scelta delle farmacie quale unico canale distributivo per la commercializzazione del latte di partenza e dei latti speciali per neonati. A fronte di una persistente differenza tra i prezzi del latte artificiale per l'infanzia praticati sul mercato italiano e quelli osservati nei principali Paesi europei, della tuttora limitata incidenza delle vendite attraverso il canale della grande distribuzione, nonché della totale assenza di importazioni parallele dall'estero, l'Autorità ha ritenuto opportuno avviare una nuova istruttoria al fine di accertare l'esistenza di un'eventuale intesa restrittiva della concorrenza, potenzialmente idonea a pregiudicare in misura significativa il commercio intracomunitario in violazione dell'articolo 81 del Trattato CE. Peraltro, l'Autorità ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione di autorità antitrust di altri Stati membri, ai sensi del regolamento n. 1/2003: i relativi accertamenti ispettivi presso alcune delle imprese nei cui confronti è stata avviata l'istruttoria sono stati pertanto contemporaneamente effettuati, oltre che in Italia, anche in Francia, Germania e Spagna. Al 31 marzo 2005, l'istruttoria è in corso.

***Inottemperanze******PARMALAT-EUROLAT***

Nel gennaio 2005, l’Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti di Parmalat Spa per non aver ottemperato al provvedimento del luglio 1999 con il quale l’Autorità aveva autorizzato l’operazione di concentrazione con Eurolat Spa, subordinatamente al rispetto di alcune misure. Quest’ultime, in particolare, riguardavano: *i*) la dismissione da parte di Parmalat di sei marchi (Giglio, Polenghi, Matese, Torre in Pietra, Calabria Latte e Sole) e di quattro stabilimenti produttivi, nonché il ritiro dalla Regione Lazio del marchio Parmalat relativamente al latte fresco; *ii*) le caratteristiche del soggetto acquirente, che avrebbe dovuto essere dotato di risorse finanziarie e gestionali tali da renderlo un credibile concorrente effettivo; *iii*) il rispetto di alcune condizioni nei rapporti commerciali tra cedente e acquirente, inerenti la durata limitata di accordi di produzione e fornitura, al fine di garantire che quest’ultimo potesse operare in maniera indipendente sul mercato. L’Autorità aveva ritenuto che, in assenza di tali misure, l’operazione sarebbe stata idonea a produrre un rafforzamento complessivo del nuovo operatore nei diversi mercati interessati (latte fresco, latte UHT, panna fresca, panna UHT, besciamella, yogurt e burro). Nel gennaio 2004, a seguito delle notizie apparse sulla stampa in merito alla situazione di dissesto finanziario della società Parmalat, l’Autorità ha richiesto alla società di fornire informazioni sugli assetti societari e di controllo dell’omonimo gruppo con specifico riguardo alla riconducibilità di Newlat Spa, società acquirente delle attività oggetto di dismissione, al “portafoglio Parmalat”.

Sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, l’Autorità ha accertato che, sebbene Newlat fosse stata formalmente ceduta prima a Nulait Ltd, successivamente a ECM Euro Italia Acquisition Corporation e, infine, a Boston Holdings Corporation, la società era in realtà sempre rimasta sotto il controllo di Parmalat. Tale situazione risultava comprovata non soltanto dall’esistenza di stretti legami personali tra i vertici della società e il gruppo Parmalat, ma anche dal mancato pagamento da parte di Nulait a Parmalat delle quote del capitale sociale di Newlat a seguito del passaggio di proprietà, nonché dalla situazione di totale dipendenza economica di quest’ultima nei confronti di Parmalat, sia a livello produttivo che

distributivo e di approvvigionamento. A quest’ultimo riguardo, è emerso in particolare che poiché Newlat disponeva di un unico stabilimento produttivo a Reggio Emilia (due dei quattro stabilimenti produttivi originariamente ceduti da Parmalat a Newlat avevano cessato l’attività, mentre l’altro produceva esclusivamente prodotti caseari), essa si appoggiava integralmente agli impianti produttivi di Parmalat per l’attività relativa ai marchi “Torre in Pietra” e “Matese”, risultando, pertanto, sostanzialmente dipendente da Parmalat per la produzione di due dei cinque marchi posseduti. Anche l’approvvigionamento della materia prima presso gli allevatori aveva continuato ad essere gestito dagli stessi soggetti sia per i marchi Parmalat che per Newlat. Inoltre, Newlat non disponeva ancora di una propria rete distributiva, essendosi sempre avvalsa, per l’Italia centro-meridionale, degli stessi soggetti che distribuivano i marchi Parmalat ovvero, più di recente, di distributori locali formalmente indipendenti, che utilizzavano tuttavia strutture Parmalat ed erano ad essa riconducibili.

L’Autorità ha ritenuto, pertanto, che i rapporti commerciali in essere tra Parmalat e Newlat avessero configurato e ancora configurassero una situazione di reale ed effettiva dipendenza economica idonea ad essere considerata quale elemento fondante di un controllo di Parmalat su Newlat. L’influenza determinante di Parmalat su Newlat ha trovato altresì conferma nell’esistenza di accordi di *co-packing* a favore di Parmalat, conclusi successivamente al provvedimento dell’Autorità del 1999, che avrebbero invece dovuto essere interrotti entro un anno dall’avvenuto trasferimento della proprietà di Newlat. La presenza tali accordi, che rappresentavano una quota significativa dell’attività produttiva di Newlat, è stata giudicata quale ulteriore elemento idoneo a dimostrare la mancanza di autonomia di Newlat nei confronti del gruppo Parmalat.

In considerazione di tali elementi, l’Autorità ha ritenuto che il comportamento tenuto da Parmalat configurasse un’inottemperanza, ai sensi dell’articolo 19, comma 1 della legge n. 287/90, alle misure prescritte nel precedente provvedimento di autorizzazione dell’operazione di concentrazione tra Parmalat ed Eurolat. Nella determinazione dell’ammontare della sanzione, l’Autorità ha considerato che, per quanto l’inottemperanza fosse da considerarsi particolarmente grave stante la volontà diretta ad eludere il contenuto delle condizioni precedentemente imposte, essa dovesse essere quantificata nella misura del minimo edittale in ragione dello stato di crisi e di dissesto finanziario di Parmalat, corrispondente a circa 11 milioni di euro.

Contestualmente alla conclusione del procedimento di inottemperanza, l’Autorità ha deliberato l’avvio di una nuova istruttoria nei confronti di Parmalat al fine di valutare, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 della legge n. 287/90, la necessità di prescrivere misure idonee a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva nei mercati interessati dalla concentrazione, eliminando eventuali effetti distorsivi conseguenti all’inottemperanza. Al 31 marzo 2005, il procedimento è in corso.

*BOSTON HOLDINGS-CARNINI; PARMALAT-CARNINI*

Nel gennaio 2005, l’Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti di Parmalat Spa per non aver ottemperato all’obbligo di comunicazione preventiva dell’operazione di concentrazione in relazione all’acquisizione di Carnini Spa, società attiva nella produzione e vendita di latte e derivati. L’operazione, comunicata all’Autorità nell’ottobre 2000, era stata oggetto di un procedimento istruttorio che si era concluso con un non luogo a provvedere, a seguito del formale ritiro della comunicazione da parte della società. Successivamente, la società Boston Holdings Corporation (BHC) comunicava all’Autorità l’acquisizione di Carnini. L’operazione veniva, quindi, autorizzata dall’Autorità.

Nel gennaio 2004, a seguito delle notizie apparse sulla stampa in merito alla situazione di dissesto finanziario della società Parmalat, l’Autorità ha richiesto alla società di fornire informazioni sugli assetti societari e di controllo dell’omonimo gruppo con specifico riguardo alla riconducibilità della società Carnini al “portafoglio Parmalat”, nonché all’esistenza e alla natura dei collegamenti del gruppo Parmalat con la società BHC.

Sulla base degli elementi informativi acquisiti nel corso dell’istruttoria, l’Autorità ha appreso preliminarmente che, rispetto a quanto comunicato in precedenza, vi era stata un’ulteriore modifica nell’assetto di controllo di Carnini, la quale risultava controllata dalla società Boston Diaries International Holdings Corporation Inc. (BDIH). L’Autorità ha accertato, inoltre, che, a seguito del ritiro dell’operazione inizialmente comunicata, Parmalat aveva acquisito le azioni rappresentative della totalità del capitale sociale di Carnini per il tramite delle società Boston Holdings

Corporation prima, e Boston Diaries International Holdings Corporation Inc. poi<sup>28</sup>. Più specificamente, la posizione di controllo detenuta da Parmalat in Carnini è risultata comprovata nel corso dell’istruttoria non soltanto dalla sussistenza di legami personali idonei a correlare tra loro BHC e Parmalat, ma anche dal mancato pagamento da parte di BHC a Parmalat della cessione riguardante la partecipazione del 15% in Carnini, nonché dall’esistenza di patti parasociali idonei a condizionare la gestione di Carnini da parte di Parmalat. A conferma di ciò, hanno assunto rilievo anche le affermazioni di alcuni operatori concorrenti sentiti nel corso del procedimento, che hanno ribadito la riconducibilità di Carnini al gruppo Parmalat. Poiché sulla base delle evidenze raccolte è risultato che Parmalat aveva acquisito il controllo esclusivo della società Carnini, configurando tale acquisto un’operazione di concentrazione, l’Autorità ha accertato l’inottemperanza all’obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione di cui all’articolo 16, comma 1 della legge n. 287/90, irrogando alla società una sanzione simbolica pari a 1.000 euro, in considerazione dello stato di insolvenza e di dissesto finanziario che ne ha determinato l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

In merito alla valutazione della concentrazione realizzata, l’Autorità ha considerato che, attraverso l’acquisizione di Carnini, Parmalat aveva notevolmente ampliato le sue potenzialità competitive nell’ambito della regione Lombardia, sia in termini di stabilimenti che di marchi. Dal momento che la maggior parte del fatturato di Carnini si concentrava nel settore della produzione e commercializzazione di latte fresco, caratterizzato da una limitata sostituibilità per il consumatore con il latte UHT, il mercato rilevante è stato considerato quello del latte fresco della regione Lombardia. In tale ambito, Parmalat arrivava a detenere una quota, comprensiva delle vendite di Carnini, pari a circa il 40-45%, mentre Granarolo risultava il secondo operatore con una quota del 35%. Peraltro, a partire dal momento in cui l’operazione è stata realizzata, la posizione delle parti ha subito un significativo ridimensionamento, mentre si è rafforzata quella di Granarolo, soprattutto nel canale della distribuzione moderna.

<sup>28</sup> Più precisamente, nel giugno 2001 Parmalat acquistava il 15% del capitale sociale di Carnini; nel settembre 2001, veniva autorizzata dall’Autorità l’acquisizione del 55% di Carnini da parte di BHC, che si impegnava ad acquistare in seguito anche il 15% detenuto da Parmalat: è risultato infatti che tale 15% era stato ceduto, nel corso del 2002, prima a Bonlat Financing Corporation e successivamente a BHC.

L’Autorità ha escluso che la concentrazione in capo a un unico operatore dei marchi di latte fresco di Parmalat e Carnini avrebbe potuto dare luogo alla costituzione di una posizione dominante in capo a Parmalat. L’Autorità ha, altresì, escluso che la concentrazione potesse avere come effetto la costituzione di una posizione dominante collettiva in capo a Parmalat e Granarolo. I due operatori, infatti, pur rappresentando congiuntamente il 60-70% dell’offerta del latte fresco nella regione Lombardia, detenevano quote di mercato asimmetriche e perseguiavano strategie competitive differenziate. Al riguardo, l’Autorità ha ritenuto che la persistenza per un tempo ragionevolmente lungo di tale asimmetria, non colmata neppure dall’operazione in esame, appariva privare di razionale fondamento l’ipotesi di una tacita convergenza delle strategie dei due operatori sullo sfruttamento congiunto del potere di mercato. Accertata, pertanto, l’insussistenza di adeguati incentivi e della capacità delle imprese appartenenti all’oligopolio a coordinarsi su una linea di azione comune, l’Autorità ha ritenuto di autorizzare l’operazione di concentrazione.

#### *GRANMILANO-DEBORA SURGELATI*

Nel marzo 2005, l’Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti della società GranMilano Spa in relazione alla violazione dell’obbligo di notifica preventiva delle operazioni di concentrazione. In particolare, l’operazione, tardivamente comunicata all’Autorità, consisteva nell’acquisizione da parte di GranMilano dell’intero capitale sociale di Debora Surgelati Srl. Entrambe le società sono attive nel settore produzione e commercializzazione di prodotti dell’industria dolciaria. Al 31 marzo 2005, l’istruttoria è in corso.

#### *Attività di segnalazione*

#### *PARERE SULLA FISSAZIONE DI UN PREZZO MINIMO DI VENDITA DELLE SIGARETTE*

Nel dicembre 2004, l’Autorità ha trasmesso un parere, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90, al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’Economia e delle Finanze, in merito agli effetti distorsivi della concorrenza derivanti da una disposizione contenuta nel disegno di legge finanziaria per

l’anno 2005 (Atto Senato n. 3223) che prevedeva la fissazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette.

L’Autorità ha osservato che le motivazioni di carattere generale attinenti al perseguitamento di obiettivi di tutela e difesa della salute pubblica non sembravano giustificare le limitazioni concorrenziali imposte dalla norma. Al riguardo, nel parere è stato evidenziato che la domanda di sigarette da parte dei consumatori appare poco elastica al prezzo e, pertanto, eventuali aumenti di prezzo possono risultare inidonei a contrarre sensibilmente il consumo.

Inoltre, l’Autorità ha richiamato l’attenzione su alcune recenti pronunce della Corte di Giustizia che hanno accertato violazioni della normativa comunitaria da parte di Stati membri che avevano adottato leggi che, prevedendo la fissazione di prezzi minimi delle sigarette, si ponevano in contrasto con il principio della libera determinazione dei prezzi da parte dei produttori<sup>29</sup>. In particolare, la Corte ha precisato che tali misure non potevano essere giustificate dallo scopo di scoraggiare il consumo dei prodotti del tabacco per esigenze di tutela della salute; tale obiettivo poteva, invece, essere adeguatamente perseguito con diverse modalità, ovvero attraverso l’utilizzazione della leva fiscale entro le forcelle stabilite dalla normativa comunitaria di armonizzazione fiscale.

L’Autorità ha auspicato, dunque, l’eliminazione della norma al fine di evitare restrizioni della concorrenza non giustificate da esigenze di perseguitamento dell’interesse pubblico.

## PRODOTTI PETROLIFERI

Nel corso del 2004, l’Autorità ha avviato un’istruttoria volta ad accertare l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza tra gli operatori del settore dei carburanti per aviazione (RIFORNIMENTI AEROPORTUALI). E’ stato inoltre effettuato un intervento di segnalazione in merito a distorsioni della concorrenza nel settore della

<sup>29</sup> Sentenza della Corte di Giustizia del 19 ottobre 2000, *Commissione/Repubblica ellenica*, causa C-216/98; sentenza della Corte di Giustizia del 27 febbraio 2002, *Commissione/Repubblica francese*, causa C-302/00.